



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

OGGETTO: Decreto Legge 6/7/2011 n. 98, in vigore dal 6/7/2011, convertito con modifiche nella Legge 111/2011, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16/7/2011.
Contributo unificato per i procedimenti ex art. 28 Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

Prot. 382/I

Torino, 14 marzo 2012

Ai Responsabili delle Cancellerie
Sede Centrale, Sezioni Distaccate e Uffici GdP

e p.c.

Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino

Con riferimento a quanto in oggetto, **si precisa che anche per i procedimenti ex art. 28 Legge 300/70, poichè rientrano nell'ambito delle controversie individuali di lavoro, è dovuto il contributo unificato**, ai sensi dell'art. 37 comma 6 lettera b), punto 2) e comma 6 lett. p).

Pertanto, nell'ipotesi di omesso versamento del contributo unificato come sopra specificato, si dovrà procedere con apertura della partita di credito, invito di pagamento e, in caso di esito negativo, invio degli atti a Equitalia, per l'emissione della relativa cartella esattoriale.

Il Coordinatore del Settore Civile
dott. *Andrea Porceddu*

Visto.

Il Presidente del Tribunale
dott. *Luciano Panzani*

PARERE CIRCA LA ASSOGGETTABILITA' AL CONTRIBUTO
UNIFICATO DEI RICORSI EX ART. 8 LEGGE 20.5.1970 N.300

Su richiesta del Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, si esprime il seguente parere circa la controversa questione dell'assoggettabilità al Contributo unificato dei procedimenti per la repressione della condotta del datore di lavoro promossi dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).

L'art. 9, comma 1 bis) del DPR 30 maggio 2002 n. 115 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 212, lett. a) della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e successivamente ancora modificato dall'art. 37, comma 6, lettera b) numero 1), del DL 6 luglio 2011, n. 98) così dispone:

"1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."

Il procedimento per la repressione della condotta antisindacalità dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, viceversa, sembrerebbe esentato da ogni imposta o tassa dall'art. 41 della medesima legge che così recita:

"Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. "

Il problema è dunque quello di verificare se le nuove disposizioni che hanno esteso alle controversie di lavoro e previdenziali il contributo unificato abbiano o meno abrogato tacitamente l'art. 41 della legge 300/1970.

La lettera del nuovo testo dell'art. 9, comma 1 bis) del DPR 30 maggio 2002 n. 115 non consente una simile opzione interpretativa.

La norma, infatti, estende l'imposizione al contributo unificato alle *"controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego...."*

Poiché certamente non si rientra nell'ambito delle *controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie*, il problema è dunque quello di verificare se si rientri invece in quello delle *controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego*.

Contrariamente a quanto asserito nella disposizione 14 marzo 2012 del Tribunale di Torino, a firma del Coordinatore del settore civile dott. Andrea Porceddu, la risposta sembrerebbe essere negativa.

Le controversie individuali di lavoro, com'è noto, sono infatti quelle regolate dall'art. 409 c.p.c., e cioè quelle relative ai:

"1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.];

2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [21641 c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [2093 c.c.];

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. "

Il ricorso ex art. 28 della legge 300/1970 è invece un procedimento speciale, predisposto a tutela dei diritti delle associazioni sindacali garantiti dallo Statuto dei lavoratori, ovvero dei diritti dei lavoratori che si connettono, tuttavia, con l'organizzazione sindacale che è abilitata a promuovere l'azione giudiziari.

Come si può leggere nei manuali di diritto processuale del lavoro, il sindacato deduce in giudizio *"non la situazione giuridica soggettiva, facente capo al lavoratore, ma un diritto soggettivo proprio, diverso da quello"* (Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano 2008, pag. 383).

Se ciò è vero, come sembrerebbe invero incontestabile, ne consegue che il particolare procedimento di cui all'art. 28 legge 300/1970 non può in alcun modo rientrare nella definizione di controversia individuale di lavoro, con la conseguenza che, in difetto di un'abrogazione espressa, la disposizione di esenzione dei cui all'art. 41 della medesima legge 300/1970 (che peraltro addirittura preesiste alla riforma del processo del lavoro del 1973) deve ritenersi tuttora pienamente in vigore.

L'interpretazione qui sostenuta è peraltro condivisa, pur in assenza di un auspicabile chiarimento ministeriale, nella gran parte delle sedi giudiziarie.

Per il Consiglio Direttivo

AGI Piemonte e Valle D'Aosta

Il Presidente avv. Vincenzo Martino